

MODELLO 770-2017: REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 29 GENNAIO 2018

Con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 175 del 28 luglio 2017 del Dpcm 26 luglio 2017, è stata ufficialmente prorogata la presentazione del modello 770-2017 al 31 ottobre 2017.

I sostituti d'imposta possono tuttavia regolarizzare la propria posizione effettuando l'invio entro il termine ultimo del 29 gennaio 2018 (entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria) tenendo in considerazione che la regolarizzazione è consentita sempreché non siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie” (oltre la data del 29 gennaio 2018 la dichiarazione è considerata omessa). La procedura pratica per la regolarizzazione della presentazione del modello 770 può riguardare molteplici aspetti ovvero:

- 1) Presentazione del modello 770 entro 90 giorni dalla scadenza : nel caso in cui la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione (si applica pertanto una sanzione pari a 25 euro (1/10 di 250) per il sostituto d'imposta (occorre presentare il modello 770 senza barrare la casella integrativa presente nel frontespizio e provvedere al versamento della sanzione codice tributo 8911 anno 2017). Si rammenta che in caso di omessa presentazione del modello 770 risulta invece applicabile il seguente sistema sanzionatorio: a) sanzione dal 120 al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250 euro, unitamente alla sanzione aggiuntiva di 50 euro per ogni percipiente non indicato (nel caso in cui, le ritenute, benché non dichiarate, sono state comunque versate interamente, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro);
- 2) in caso di presentazione della dichiarazione entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui il Contribuente abbia avuto formale conoscenza, trova applicazione la sanzione che va dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro (se le ritenute sono state versate si applica la sanzione da 150 a 500 euro e la sanzione di 50 euro per ogni percipiente non indicato è ridotta del 50%).
- 3) responsabilità dell'intermediario fiscale: l'intermediario deve accertarsi di avere inviato tutte le dichiarazioni per le quali ha rilasciato l'impegno alla trasmissione onde evitare le sanzioni a suo carico (sanzione che va da euro 516 a euro 5.164 e a cui si aggiunge la sanzione irrogabile al contribuente per dichiarazione tardiva /omessa). L'intermediario per ovviare al ritardato /omesso invio della dichiarazione può ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso entro i 90 gg. dal termine della scadenza “ordinaria” versando 1/10 della sanzione minima prevista in 516 euro ovvero 52 euro (se l'assunzione alla trasmissione è avvenuta dopo 31 ottobre 2017 l'intermediario può procedere all'invio senza sanzione entro i 30 giorni successivi alla data dell'impegno).
- 4) mancato/insufficiente versamento delle ritenute effettuate: in caso di mancato /insufficiente versamento delle ritenute si applica la sanzione “base” del 30% delle somme trattenute (art.13 Decreto Legislativo n. 471/97); per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore ai 90 giorni la sanzione di applica nella misura pari al 15% dell'imposta non versata (ravvedimento operoso codice tributo “8906”).
- 5) le sanzioni penali in caso di omessa dichiarazione: a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 158/2015, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.
- 6) reato di omesso versamento delle ritenute: l'art. 10 bis del Decreto Legislativo n. 74-2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non abbia versato entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute “dovute sulla base della dichiarazione” ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a “150 mila euro” per ciascun periodo d'imposta (le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione).

CELESTE VIVENZI